

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI NEGLI STUDI ODONTOIATRICI

Il Parlamento italiano ha approvato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 denominato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, entrato in vigore il 27 aprile 2001.

Il testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

COSA PREVEDE IN SINTESI LA NORMATIVA

Se la gravidanza decorre regolarmente e se l'attività svolta non espone a rischi particolari è previsto per tutte le lavoratrici un periodo di **astensione obbligatoria dal lavoro** (Congedo di maternità), che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto.

Questo periodo può essere esteso per i seguenti motivi:

- 1) Qualora vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza (**maternità anticipata per gravidanza a rischio**);
- 2) Qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione (**maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio**).

Non sono pochi i fattori di rischio connessi alle attività lavorative che possono comportare rischi per la donna, in questa delicata fase della vita.

La normativa prevede pertanto precisi obblighi per il datore di lavoro.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro **deve valutare** i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Qualora tali modifiche non fossero possibili, **la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni**. La lavoratrice eventualmente adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di **interdizione anticipata** emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.

QUALI SONO I LAVORI VIETATI ALLE LAVORATRICI MADRI

La normativa sopra citata stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri.

In riferimento agli studi odontoiatrici, i lavori vietati per tutto il periodo della gestazione ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto sono quelli che espongono ai fattori di rischio riportati in Tabella 1.

Tabella 1

FATTORI DI RISCHIO	DIVIETO DI ESPOSIZIONE	
	IN GRAVIDANZA	E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO
<i>Stazione eretta prolungata</i>	Si	No
<i>Posture incongrue</i>	Si	No
<i>Radiazioni ionizzanti</i>	Si	Si
<i>Rischio chimico: sostanze e preparati irritanti, sensibilizzanti, nocivi o tossici</i>	Si	Si
<i>Rischio biologico</i>	Si	Si

Per quanto riguarda in particolare il rischio biologico, relativamente al **mansionario dell'assistente alla poltrona** i compiti lavorativi si possono classificare secondo quanto indicato nella tabella 2.

Tabella 2

RISCHIO BIOLOGICO assente	RISCHIO BIOLOGICO presente
Compiti di segreteria e amministrativi compresi i rapporti con i fornitori.	Riordino studio dopo la prestazione conservativa
Allestimento materiali e strumentario (sterile) per prestazione successiva, solo dopo riordino e bonifica	Riordino studio dopo la prestazione chirurgica Decontaminazione strumentario Detersione e manovre preliminari alla sterilizzazione dello strumentario
Raccolta dati durante sondaggio parodontale	Assistenza in parodontologia: detartrasi, scaling.
Mansione di tutor e affiancamento propedeutico per nuovo personale	Sviluppo radiografie endorali (rischio chimico)
Assistenza visite di controllo e 1° visita	Assistenza in endodonzia
Assistenza ortodontica	Assistenza in chirurgia odontoiatrica
Assistenza in protesi esclusa preparazione protesica subgingivale: impronte, prova manufatti, cementazione, sedute di ritocco.	Assistenza per preparazione protesica subgingivale
Assistenza in odontoiatria conservativa con uso di diga di gomma esclusa endodonzia	Assistenza in odontoiatria conservativa senza uso di diga di gomma

Nello schema seguente è riportata la procedura da seguire ai fini della tutela da lavoro a rischio delle lavoratrici madri addette agli studi odontoiatrici.

PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

- La lavoratrice **deve comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro**
- Il datore di lavoro deve **immediatamente allontanare** la lavoratrice in gravidanza dalle attività a rischio (vedi tabelle 1 e 2)
- Se sono disponibili **mansioni alternative adeguate** (es. segreteria o altre che non comportino nessuno dei fattori di rischio elencati in tabella 1) la lavoratrice può essere adibita a queste attività per tutta la gravidanza. Il datore di lavoro dovrà comunicare il cambio di mansione al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda USL, competente per territorio.
- **Se non sono disponibili mansioni adeguate** il datore di lavoro lo deve comunicare al SPSAL dell'Azienda USL competente per territorio, inviando contestualmente la lavoratrice allo stesso Servizio, munita del certificato di gravidanza redatto dal ginecologo, per la compilazione della richiesta formale di maternità anticipata per lavoro a rischio. La documentazione verrà quindi trasmessa dal SPSAL alla Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento di interdizione anticipata per lavoro a rischio.
- In attesa della sostituzione è possibile **adibire temporaneamente** la lavoratrice **esclusivamente** a compiti lavorativi a rischio biologico assente (elencati nella tabella 2), che con comportino uso di sostanze o preparati chimici pericolosi ed esposizione a radiazioni ionizzanti, evitando contestualmente alla lavoratrice la stazione eretta prolungata.

INDIRIZZI UTILI

Di seguito si riportano gli indirizzi dei SPSAL dell'Azienda USL di Modena con l'indicazione dei rispettivi territori di competenza.

SPSAL Distretto di MODENA e CASTELFRANCO

(Modena, Castelfranco E., Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantola, S. Cesario sul P.)
Via Canaletto, 15 – Modena
Tel. 059/435105 – 435118 - Fax 059/435197

SPSAL Distretto di CARPI

(Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi)
P.le dell'Ospedale, 3 - Carpi
Tel. 059/659932 – Fax 059/659903

SPSAL Distretto di MIRANDOLA

(Mirandola, Concordia, S.Possidonio, Cavezzo, S. Prospero, Medolla, Camposanto, S. Felice sul P., Finale Emilia)
Via L. Smerieri, 3 - Mirandola
Tel. 0535/602850/1 – Fax.0535/602855

SPSAL Distretto di SASSUOLO

(Sassuolo, Formigine, Fiorano, Spezzano, Maranello, Montegibbio, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano, Frassinoro)
Via F. Cavallotti, 136 - Sassuolo
Tel. 0536/863753 – Fax. 0536/863797

SPSAL Distretto di VIGNOLA

(Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro, Savignano sul P., Marano sul P., Guiglia, Zocca, Montese)
Via Libertà, 799 - Vignola
Tel. 059/777033 – Fax. 059/777064

SPSAL Distretto di PAVULLO

(Pavullo, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Fanano)
Via Matteotti, 5 – Pavullo
Tel. 0536/309498 – Fax. 0536/309463